

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CE) n. 3126/93 del Consiglio, del 5 novembre 1993, che istituisce, per il 1993, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera dell'Estonia 1
- * Regolamento (CE) n. 3127/93 del Consiglio, del 5 novembre 1993, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1993, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque dell'Estonia 7
- * Regolamento (CE) n. 3128/93 del Consiglio, dell'11 novembre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2420/92 recante sospensione temporanea dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune su talune miscele di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida 9
- * Regolamento (CE) n. 3129/93 della Commissione, del 10 novembre 1993, relativo alla sospensione della pesca del nasello da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito 10
- * Regolamento (CE) n. 3130/93 della Commissione, del 10 novembre 1993, relativo alla sospensione della pesca d'«altre specie» da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi 11
- * Regolamento (CE) n. 3131/93 della Commissione, del 10 novembre 1993, che revoca il regolamento (CEE) n. 1255/93 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Germania ... 12
- * Regolamento (CE) n. 3132/93 della Commissione, del 10 novembre 1993, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca 13
- Regolamento (CE) n. 3133/93 della Commissione, del 12 novembre 1993, recante chiusura di una gara relativa alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 14
- * Regolamento (CE) n. 3134/93 della Commissione, del 12 novembre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento 15

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CE) n. 3135/93 della Commissione, del 12 novembre 1993, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la centotreesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89	16
Regolamento (CE) n. 3136/93 della Commissione, del 12 novembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	18
Regolamento (CE) n. 3137/93 della Commissione, del 12 novembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	21
Regolamento (CE) n. 3138/93 della Commissione, del 12 novembre 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	23
Regolamento (CE) n. 3139/93 della Commissione, del 12 novembre 1993, che abroga il regolamento (CEE) n. 15/93 relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Cipro	25

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

93/587/CEE :

- ★ **Decisione n. 1/93 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, del 22 ottobre 1993, relativa all'applicazione della quarta Convenzione ACP-CEE all'Eritrea ...** 26

93/588/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che adotta un programma di azione comunitario in materia di formazione professionale dei funzionari incaricati della fiscalità indiretta (programma Matthaesus-Tax)** 27

Commissione

93/589/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 ottobre 1993, che stabilisce la ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali e dello SFOP per l'obiettivo n. 1 definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio** 30

93/590/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 novembre 1993, relativa all'acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell'fta epizootica nel quadro dell'azione comunitaria volta a costituire riserve di vaccini antiaftosi** 33

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 3126/93 DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 1993

che istituisce, per il 1993, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera dell'Estonia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica estone⁽²⁾, in particolare dagli articoli 3 e 6, la Comunità e l'Estonia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1993 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che durante tali consultazioni le delegazioni della Comunità e dell'Estonia hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1993 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che è opportuno prendere le misure necessarie per mettere in applicazione i risultati delle consultazioni, per l'anno 1993, tra le suddette delegazioni;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca⁽⁴⁾, tutti i pescherecci dotati di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certifi-

cato da un servizio competente in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad ogni intervallo di 10 centimetri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le navi battenti bandiera estone sono autorizzate fino al 31 dicembre 1993 a pescare, nella zona di pesca degli Stati membri che si estende fino a 200 miglia marine al largo delle coste del Mar Baltico, le specie di cui all'allegato I entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate alle parti della zona di pesca delle 200 miglia marine situate oltre 12 miglia marine al largo delle linee di base a partire dalle quali vengono misurate le zone di pesca degli Stati membri.
3. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.
4. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

Articolo 2

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.
2. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato II.

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 9. 3. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2).

⁽⁴⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1987, pag. 9.

3. Le navi di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione, conformemente alle norme di cui all'allegato III, le informazioni riportate in detto allegato.

4. Le navi di cui al paragrafo 1 dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente, nel quale deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri.

5. Le lettere e cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

Articolo 3

1. La pesca nella sottodivisione CIEM III d, sulla base dei contingenti fissati all'articolo 1, è subordinata al rilascio di una licenza da parte della Commissione per conto della Comunità, su richiesta delle autorità estoni, ed all'osservanza delle condizioni precisate negli allegati II e III. Ciascuna nave deve conservare a bordo copia di questi allegati e la licenza.

Le navi cui viene concessa una licenza per pescare nella zona della Comunità in un determinato mese ne ricevono notifica al più tardi il giorno 10 del mese precedente. La Comunità tratterà tempestivamente le richieste di modifica dell'elenco mensile in corso di validità.

2. Il rilascio delle licenze di cui al paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di licenze valide in qualsivoglia momento di un dato mese non superi:

- 20 per la pesca del merluzzo bianco;
- 20 per la pesca delle aringhe e dello spratto.

3. All'atto del deposito di ciascuna richiesta di licenza presso la Commissione, devono essere fornite le informazioni seguenti:

- a) nome della nave;
- b) numero d'immatricolazione;
- c) lettere e cifre esterne di identificazione;
- d) porto di immatricolazione;
- e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore;
- f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;
- g) potenza del motore;
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 1993.

- i) metodo di pesca previsto;
- j) zona di pesca prevista;
- k) specie di pesci che si intendono catturare;
- l) periodo per il quale la licenza è richiesta.

4. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza.

5. Le licenze possono essere annullate ai fini del rilascio di nuove. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze da parte della Commissione. Le nuove licenze hanno effetto il giorno in cui sono rilasciate.

6. La licenza è ritirata, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento dei contingenti rispettivi di cui all'articolo 1.

7. La licenza è ritirata in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.

8. Per un periodo massimo di dodici mesi non può essere rilasciata alcuna licenza alle navi per le quali non siano stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento.

9. I pescherecci autorizzati a pescare il 31 dicembre possono continuare le loro operazioni dall'inizio dell'anno successivo fintanto che non siano presentati alla Commissione e da essa approvati, in nome della Comunità, gli elenchi dei pescherecci autorizzati a pescare nell'anno di cui trattasi.

Articolo 4

Nel caso di infrazioni debitamente accertate, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome della nave e le eventuali misure adottate.

La Commissione comunica all'Estonia, in nome della Comunità, i nomi e le caratteristiche dei pescherecci estoni che non sono autorizzati a pescare nella zona di pesca comunitaria il mese o i mesi successivi, in seguito ad un'infrazione delle norme comunitarie.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. TOMAS

*ALLEGATO I***Contingenti di cattura dell'Estonia per il 1993**

Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantità (in tonnellate)
Merluzzo bianco	CIEM III d	200
Aringa	CIEM III d	2 000
Spratto	CIEM III d	2 000

*ALLEGATO II***Dati da registrare nel giornale di bordo**

Quando si effettua la pesca entro la zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri disciplinata da norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati subito dopo ciascuna delle seguenti operazioni:

1. Dopo ogni operazione di pesca:
 - 1.1. i quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
 - 1.2. la data e l'ora dell'operazione di pesca;
 - 1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;
 - 1.4. il metodo di pesca utilizzato.
2. Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:
 - 2.1. l'indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»;
 - 2.2. i quantitativi trasbordati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
 - 2.3. il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo.
3. Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:
 - 3.1. il nome del porto;
 - 3.2. i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo.
4. Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:
 - 4.1. la data e l'ora della comunicazione;
 - 4.2. il tipo di messaggio: IN, OUT, ICES, WKL o 2 WKL;
 - 4.3. nel caso di una comunicazione radio: il nome della radiostazione.

ALLEGATO III**Informazioni da trasmettere alla Commissione**

1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti:
 - 1.1. Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, soggette a norme comunitarie in materia di pesca:
 - a) i dati indicati al punto 1.5;
 - b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
 - c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.
Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione della prima entrata.
 - 1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1;
 - a) i dati indicati al punto 1.5;
 - b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
 - c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
 - d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
 - e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale ha avuto luogo il trasbordo;
 - f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.
Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita.
 - 1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie:
 - a) i dati indicati al punto 1.5;
 - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
 - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
 - 1.4. Ogniqualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra:
 - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
 - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
 - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
 - 1.5.
 - a) Il nome, il segnale di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave ed il nome del comandante;
 - b) il numero della licenza eventualmente rilasciata alla nave;
 - c) il numero di serie della trasmissione per la bordata di cui trattasi;
 - d) l'identificazione del tipo di messaggio;
 - e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.
- 2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.
- 2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

<i>3. Nome della stazione radio</i>	<i>Segnale di chiamata</i>
Skagen	OXP
Blåvand	OXB
Norddeich	DAF DAK
	DAH DAL
	DAI DAM
	DAJ DAN
Scheveningen	PCH
Oostende	OST
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR
Portpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portishead	GKA
	GKB
	GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC
Stockholm	SOJ
Göteborg	SOG
Rønne	OYE

4. Forma delle comunicazioni

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine :

- il nome della nave ;
- l'indicativo radio ;
- le lettere e le cifre di identificazione esterna ;
- il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi ;
- gli estremi per l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice :
 - messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1 : « IN » ;
 - messaggio all'uscita da una zona di cui al punto « OUT » ;
 - messaggio di movimento da una divisione CIEM ad un'altra : « ICES » ;
 - messaggio settimanale : « WKL »
 - messaggio ogni tre giorni : « 2 WKL » ;
- la data, l'ora e la posizione geografica ;
- la divisione/sottodivisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca ;
- la data in cui si prevede di cominciare la pesca ;
- i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5 ;
- i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5 ;
- la divisione/sottodivisione CIEM in cui sono state effettuate le catture ;
- i quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie ;
- il nome e il segnale di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo ;

- i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
 - il nome del comandante.
5. Codice per la comunicazione di specie che si trovano a bordo, di cui al punto 4:
- COD — merluzzo bianco (*Gadus morhua*),
 - SAL — salmone (*Salmo Salar*),
 - HER — aringa (*Clupea harengus*),
 - SPR — spratto (*Sprattus sprattus*).
-

REGOLAMENTO (CE) N. 3127/93 DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 1993

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1993, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque dell'Estonia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica estone⁽²⁾, in particolare dagli articoli 3 e 6, la Comunità e l'Estonia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1993 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che durante tali consultazioni le delegazioni della Comunità e dell'Estonia hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1993 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che è opportuno adottare le misure necessarie per mettere in applicazione, per l'anno 1993, i risultati delle consultazioni tra le suddette delegazioni;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di

controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1993, le catture che le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare nelle acque soggette alla giurisdizione dell'Estonia in materia di pesca sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario di cui all'articolo 7 dell'accordo in materia di pesca con l'Estonia, pagabile su un conto indicato dall'Estonia per il periodo menzionato all'articolo 1 del presente regolamento, è fissato a 177 340 ecu.

2. Il contributo finanziario di cui all'articolo 8 dell'accordo, pagabile su un conto indicato dall'Estonia per il periodo menzionato al suddetto articolo 1, è fissato a 20 000 ecu.

3. Entro nove mesi dalla data di versamento dei contributi di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità estoni informano la Commissione circa l'utilizzazione degli stessi.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

E. TOMAS

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 56 del 9. 3. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2).

*ALLEGATO***Ripartizione dei contingenti di cattura delle Comunità nelle acque dell'Estonia per il 1993**

Specie	Divisione CIEM	Contingenti di cattura della Comunità (1)	Contingenti assegnati agli Stati membri (1)
Merluzzo bianco	III d	100	Danimarca 70
			Germania 30
Aringa	III d	2 000	Danimarca 1 140
			Germania 860
Salmone	III d	2 000	Danimarca 1 800
			Germania 200
Spratto	III d	2 000	Danimarca 1 580
			Germania 420

(1) I contingenti sono espressi in tonnellate di pesce vivo, eccezion fatta per il salmone per il quale ci si riferisce al numero di singoli pesci.

REGOLAMENTO (CE) N. 3128/93 DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2420/92 recante sospensione temporanea dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune su talune miscele di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2420/92 ⁽¹⁾ sospende, dal 1° gennaio 1992 al 30 settembre 1993, i dazi della tariffa doganale comune relativamente alle importazioni di talune miscele di residui dell'industria dell'amido di granturco e di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco, ottenuti per via umida;

considerando che è opportuno che tale sospensione sia prorogata fino al 30 giugno 1994;

considerando che sono in corso degli studi allo scopo di determinare la fattibilità dell'uso di un metodo di analisi per via microscopica al fine di determinare le quantità di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida e di residui della vagliatura del granturco nei residui della fabbricazione degli amidi di granturco; che si presume che gli studi succitati debbano

concludersi con un accordo prima del 31 dicembre 1993; che conviene sospendere l'utilizzazione del metodo microscopico allo scopo sopraindicato fino a che una decisione possa essere presa riguardo a questo metodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2420/92, la data del « 30 settembre 1993 » è sostituita dalla data del « 30 giugno 1994 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. URBAIN

(¹) GU n. L 237 del 20. 8. 1992, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1993/93 (GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 3129/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1993

relativo alla sospensione della pesca del nasello da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3919/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1993 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 927/93⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di nasello per il 1993;

considerando che, al fine dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di nasello nelle acque delle divisioni CIEM II a (EC-zone), IV (EC-zone) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il

1993; che il Regno Unito ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 18 settembre 1993; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di nasello nelle acque delle divisioni CIEM II a (EC-zone), IV (EC-zone) eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1993.

La pesca del nasello nelle acque delle divisioni CIEM II a (EC-zone), IV (EC-zone) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 18 settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 96 del 22. 4. 1993, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 3130/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1993

relativo alla sospensione della pesca d'« altre specie » da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3921/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1993, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen⁽³⁾, prevede dei contingenti d'« altre specie » per il 1993;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture d'« altre specie » nelle acque della divisione CIEM IV (acque norvegesi a sud del 62° di lat. nord) da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 1993; che i Paesi Bassi hanno proibito la

pesca di questa popolazione a partire dal 28 ottobre 1993; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture d'« altre specie » nelle acque della divisione CIEM IV (acque norvegesi a sud del 62° di lat. nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 1993.

La pesca d'« altre specie » nelle acque della divisione CIEM IV (acque norvegesi a sud del 62° di lat. nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 28 ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 44.

REGOLAMENTO (CE) N. 3131/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1993

che revoca il regolamento (CEE) n. 1255/93 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 1255/93 della Commissione⁽³⁾ ha proibito la pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione III a Kattegat da parte delle navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania;

considerando che la Danimarca ha trasferito alla Germania, il 22 giugno 1993, 80 tonnellate di merluzzo bianco nelle acque della divisione III a Kattegat; che la pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione III a Kattegat

effettuata da navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania deve essere quindi autorizzata; che è di conseguenza necessario revocare il regolamento (CEE) n. 1255/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1255/93 della Commissione viene revocato dal presente.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 128 del 26. 5. 1993, pag. 17.

REGOLAMENTO (CE) N. 3132/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1993

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3923/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1993, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 661/93⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1993;

considerando che, al fine dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM III d (acque svedesi) da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 1993; che la Danimarca ha proibito la pesca di questa

popolazione a partire dal 18 ottobre 1993; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM III d (acque svedesi) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1993.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM III d (acque svedesi) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 18 ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 53.⁽⁴⁾ GU n. L 71 del 24. 3. 1993, pag. 2.

REGOLAMENTO (CE) N. 3133/93 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1993

recante chiusura di una gara relativa alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che con il regolamento (CEE) n. 2934/93 ⁽³⁾ la Commissione ha indetto una gara per la fornitura di 47 890 t di cereali a titolo di aiuto alimentare; che è opportuno riesaminare le condizioni della fornitura per quanto riguarda il lotto A e chiudere pertanto la gara per questo lotto,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1993.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il lotto A dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2934/93 la gara è chiusa.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 265 del 26. 10. 1993, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 3134/93 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1715/93⁽⁴⁾, fissa le condizioni di accettazione dei cereali all'intervento; che i cereali offerti devono presentare le caratteristiche fisiche e tecnologiche previste per le qualità ammissibili all'intervento; che occorre precisare che il frumento tenero presentato come panificabile deve essere atto a tale utilizzazione; che è pertanto opportuno disporre che l'organismo di intervento proceda a controlli della conformità del prodotto, in caso di dubbio;

considerando che il rischio di presentazione di prodotti non conformi è particolarmente elevato a partire dalla data di apertura dell'intervento negli Stati membri settentrionali, ossia dal 1° novembre;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1993.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 689/92, è aggiunto il seguente comma:

« Per il frumento tenero offerto all'intervento nel corso della campagna 1993/1994, in caso di dubbio sulla panificabilità l'organismo di intervento procede ad una prova di germinazione. Quando la facoltà germinativa è inferiore all'85 %, il frumento tenero presentato è rifiutato.

Tuttavia, qualora sia fornita la prova, con soddisfazione dell'organismo di intervento, che il frumento tenero offerto è panificabile, esso viene accettato tal quale. Le spese relative alla realizzazione delle prove necessarie per comprovare la panificabilità sono a carico dell'offerente. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 100.

REGOLAMENTO (CE) N. 3135/93 DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 1993

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la centotreesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, è stata indetta una gara dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2921/93⁽⁵⁾;

considerando che, secondo l'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che, secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara; che, secondo l'articolo 14 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo; che non devono tuttavia superare il prezzo medio del mercato regionale o nazionale maggiorato della quantità prevista al paragrafo 1;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la centotreesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno non

dare seguito alla gara per la categoria A e stabilire il prezzo massimo d'acquisto, nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento per la categoria C;

considerando che i quantitativi offerti superano attualmente i quantitativi che possono essere acquistati; che è pertanto opportuno applicare ai quantitativi da acquistare un coefficiente di riduzione o eventualmente vari coefficienti di riduzione, in funzione delle differenze tra i prezzi e i quantitativi offerti, conformemente al disposto dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la categoria A, non è dato seguito alla centotreesima gara parziale indetta dall'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89.

Articolo 2

Per la categoria C,

negli Stati membri o regioni di Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 236,35 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3;
- la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 1 451 t; le quantità offerte sono ridotte del 50 % a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 42.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 3136/93 DELLA COMMISSIONE**del 12 novembre 1993****che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2817/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2986/93⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2817/93 ai prezzi di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.⁽³⁾ GU n. L 257 del 15. 10. 1993, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 29. 10. 1993, pag. 38.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 novembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo
0401 10 10		17,45	0403 10 16	(1)	2,0645 / kg + 28,62
0401 10 90		16,24	0403 10 22		25,98
0401 20 11		23,57	0403 10 24		30,56
0401 20 19		22,36	0403 10 26		72,94
0401 20 91		28,15	0403 10 32	(1)	0,1994 / kg + 27,41
0401 20 99		26,94	0403 10 34	(1)	0,2452 / kg + 27,41
0401 30 11		70,53	0403 10 36	(1)	0,6690 / kg + 27,41
0401 30 19		69,32	0403 90 11		125,32
0401 30 31		134,24	0403 90 13		174,21
0401 30 39		133,03	0403 90 19		213,70
0401 30 91		223,81	0403 90 31	(1)	1,1807 / kg + 28,62
0401 30 99		222,60	0403 90 33	(1)	1,6696 / kg + 28,62
0402 10 11	(*)	125,32	0403 90 39	(1)	2,0645 / kg + 28,62
0402 10 19	(*) (*)	118,07	0403 90 51		25,98
0402 10 91	(1) (*)	1,1807 / kg + 28,62	0403 90 53		30,56
0402 10 99	(1) (*)	1,1807 / kg + 21,37	0403 90 59		72,94
0402 21 11	(*)	174,21	0403 90 61	(1)	0,1994 / kg + 27,41
0402 21 17	(*)	166,96	0403 90 63	(1)	0,2452 / kg + 27,41
0402 21 19	(*) (*)	166,96	0403 90 69	(1)	0,6690 / kg + 27,41
0402 21 91	(*) (*)	213,70	0404 10 02		30,53
0402 21 99	(*) (*)	206,45	0404 10 04		174,21
0402 29 11	(1) (*) (*)	1,6696 / kg + 28,62	0404 10 06		213,70
0402 29 15	(1) (*)	1,6696 / kg + 28,62	0404 10 12		125,32
0402 29 19	(1) (*)	1,6696 / kg + 21,37	0404 10 14		174,21
0402 29 91	(1) (*)	2,0645 / kg + 28,62	0404 10 16		213,70
0402 29 99	(1) (*)	2,0645 / kg + 21,37	0404 10 26	(1)	0,3053 / kg + 21,37
0402 91 11	(*)	36,14	0404 10 28	(1)	1,6696 / kg + 28,62
0402 91 19	(*)	36,14	0404 10 32	(1)	2,0645 / kg + 28,62
0402 91 31	(*)	45,18	0404 10 34	(1)	1,1807 / kg + 28,62
0402 91 39	(*)	45,18	0404 10 36	(1)	1,6696 / kg + 28,62
0402 91 51	(*)	134,24	0404 10 38	(1)	2,0645 / kg + 28,62
0402 91 59	(*)	133,03	0404 10 48	(2)	0,3053 / kg
0402 91 91	(*)	223,81	0404 10 52	(2)	1,6696 / kg + 6,04
0402 91 99	(*)	222,60	0404 10 54	(2)	2,0645 / kg + 6,04
0402 99 11	(*)	42,04	0404 10 56	(2)	1,1807 / kg + 6,04
0402 99 19	(*)	42,04	0404 10 58	(2)	1,6696 / kg + 6,04
0402 99 31	(1) (*)	1,3061 / kg + 25,00	0404 10 62	(2)	2,0645 / kg + 6,04
0402 99 39	(1) (*)	1,3061 / kg + 23,79	0404 10 72	(2)	0,3053 / kg + 21,37
0402 99 91	(1) (*)	2,2018 / kg + 25,00	0404 10 74	(2)	1,6696 / kg + 27,41
0402 99 99	(1) (*)	2,2018 / kg + 23,79	0404 10 76	(2)	2,0645 / kg + 27,41
0403 10 02		125,32	0404 10 78	(2)	1,1807 / kg + 27,41
0403 10 04		174,21	0404 10 82	(2)	1,6696 / kg + 27,41
0403 10 06		213,70	0404 10 84	(2)	2,0645 / kg + 27,41
0403 10 12	(1)	1,1807 / kg + 28,62	0404 90 11		125,32
0403 10 14	(1)	1,6696 / kg + 28,62	0404 90 13		174,21

Codice NC	Note (1)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (2)	Importo del prelievo
0404 90 19		213,70	0406 90 31	(3) (*)	144,83
0404 90 31		125,32	0406 90 33	(3) (*)	144,83
0404 90 33		174,21	0406 90 35	(3) (*)	144,83
0404 90 39		213,70	0406 90 37	(3) (*)	144,83
0404 90 51	(1)	1,1807/kg + 28,62	0406 90 39	(3) (*)	144,83
0404 90 53	(1) (2)	1,6696/kg + 28,62	0406 90 50	(3) (*)	144,83
0404 90 59	(1)	2,0645/kg + 28,62	0406 90 61	(3) (*)	363,31
0404 90 91	(1)	1,1807/kg + 28,62	0406 90 63	(3) (*)	363,31
0404 90 93	(1) (2)	1,6696/kg + 28,62	0406 90 69	(3) (*)	363,31
0404 90 99	(1)	2,0645/kg + 28,62	0406 90 73	(3) (*)	144,83
0405 00 11	(3)	230,46	0406 90 75	(3) (*)	144,83
0405 00 19	(3)	230,46	0406 90 77	(3) (*)	144,83
0405 00 90		281,16	0406 90 79	(3) (*)	144,83
0406 10 20	(3) (*)	186,31	0406 90 81	(3) (*)	144,83
0406 10 80	(3) (*)	241,55	0406 90 85	(3) (*)	144,83
0406 20 10	(3) (*)	363,31	0406 90 89	(3) (*)	144,83
0406 20 90	(3) (*)	363,31	0406 90 93	(3) (*)	186,31
0406 30 10	(3) (*)	154,30	0406 90 99	(3) (*)	241,55
0406 30 31	(3) (*)	139,48	1702 10 10		35,32
0406 30 39	(3) (*)	154,30	1702 10 90		35,32
0406 30 90	(3) (*)	251,02	2106 90 51		35,32
0406 40 00	(3) (*)	135,97	2309 10 15		90,97
0406 90 11	(3) (*)	210,92	2309 10 19		118,13
0406 90 13	(3) (*)	151,31	2309 10 39		110,21
0406 90 15	(3) (*)	151,31	2309 10 59		89,84
0406 90 17	(3) (*)	151,31	2309 10 70		118,13
0406 90 19	(3) (*)	363,31	2309 90 35		90,97
0406 90 21	(3) (*)	210,92	2309 90 39		118,13
0406 90 23	(3) (*)	144,83	2309 90 49		110,21
0406 90 25	(3) (*)	144,83	2309 90 59		89,84
0406 90 27	(3) (*)	144,83	2309 90 70		118,13
0406 90 29	(3) (*)	144,83			

(1) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia del latte contenuto in 100 kg di prodotto e
b) dell'altro importo indicato.

(2) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
b) dell'altro importo indicato.

(3) I prodotti di questo codice importati da un paese terzo

— per i quali è presentato un certificato IMA 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1767/92,

— per i quali è presentato un certificato EUR 1 rilasciato alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1316/93 per la Svezia e al regolamento (CEE) n. 584/92 modificato, per la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia,

sono soggetti ai prelievi definiti rispettivamente nei regolamenti suddetti.

(*) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90.

(†) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 3137/93 DELLA COMMISSIONE**del 12 novembre 1993****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CEE) n. 2668/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3061/93 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 4.⁽⁶⁾ GU n. L 274 del 6. 11. 1993, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 novembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (°)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (°)	ACP Bangladesh (°) (°) (°)	Paesi terzi (escluso ACP) (°)
1006 10 21	—	140,78	288,76
1006 10 23	—	128,84	264,89
1006 10 25	—	128,84	264,89
1006 10 27	198,67	128,84	264,89
1006 10 92	—	140,78	288,76
1006 10 94	—	128,84	264,89
1006 10 96	—	128,84	264,89
1006 10 98	198,67	128,84	264,89
1006 20 11	—	176,87	360,95
1006 20 13	—	161,95	331,11
1006 20 15	—	161,95	331,11
1006 20 17	248,33	161,95	331,11
1006 20 92	—	176,87	360,95
1006 20 94	—	161,95	331,11
1006 20 96	—	161,95	331,11
1006 20 98	248,33	161,95	331,11
1006 30 21	—	218,53	460,92
1006 30 23	—	256,07	535,91
1006 30 25	—	256,07	535,91
1006 30 27	401,93	256,07	535,91
1006 30 42	—	218,53	460,92
1006 30 44	—	256,07	535,91
1006 30 46	—	256,07	535,91
1006 30 48	401,93	256,07	535,91
1006 30 61	—	233,09	490,88
1006 30 63	—	274,90	574,50
1006 30 65	—	274,90	574,50
1006 30 67	430,88	274,90	574,50
1006 30 92	—	233,09	490,88
1006 30 94	—	274,90	574,50
1006 30 96	—	274,90	574,50
1006 30 98	430,88	274,90	574,50
1006 40 00	—	59,11	124,23

(°) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(°) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(°) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(°) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(°) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato.

(°) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente da prelievo, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 3138/93 DELLA COMMISSIONE**del 12 novembre 1993****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2667/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3062/93 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere

modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 274 del 6. 11. 1993, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 novembre 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	11	12	1	2
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 3139/93 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1993

che abroga il regolamento (CEE) n. 15/93 relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Cipro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1252/73 del Consiglio, del 14 maggio 1973, relativo alle importazioni di agrumi originari di Cipro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 15/93 della Commissione⁽²⁾, ha applicato il dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Cipro ;

considerando che, in virtù dell'articolo 4, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 1252/73, tale regime resta in vigore fino al momento in cui i corsi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, moltiplicati per i coefficienti di adattamento e diminuiti delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, restino, sui mercati rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più bassi, per tre giorni consecutivi di mercato uguali o superiori al prezzo di cui all'articolo 3 di detto regolamento ;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari di Cipro, constatati sui mercati rappresentativi, induce a constatare che sono osservate le condizioni di cui all'articolo 4, secondo capoverso del regolamento (CEE) n. 1252/73 ; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 15/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 15/93 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 113.⁽²⁾ GU n. L 4 dell'8. 1. 1993, pag. 10.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 1/93 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE
del 22 ottobre 1993
relativa all'applicazione della quarta Convenzione ACP-CEE all'Eritrea
(93/587/CEE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE,

vista la quarta Convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, in appresso denominata « convenzione »;

considerando che l'Eritrea ha raggiunto l'indipendenza il 24 maggio 1993;

considerando che, prima dell'indipendenza, l'entità territoriale che è diventata lo Stato dell'Eritrea era coperta dalla convenzione;

considerando che con lettera dell'8 ottobre 1993 il governo dell'Eritrea ha comunicato l'intenzione del proprio paese, in virtù del principio relativo al mantenimento in vigore dei trattati in caso di successione tra Stati, di continuare la partecipazione alla convenzione in quanto parte contraente a decorrere dal 24 maggio 1993;

considerando che è pertanto opportuno che le parti contraenti esprimano il loro accordo sulla convenzione affinché quest'ultima possa continuare ad essere applicata all'entità territoriale diventata lo Stato dell'Eritrea,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione continua ad essere applicabile all'Eritrea che, a causa del raggiungimento dell'indipendenza il 24 maggio 1993, ne diventa parte contraente a decorrere da tale data.

Articolo 2

Le disposizioni particolari della convenzione di cui beneficiava l'entità territoriale che è diventata lo Stato dell'Eritrea continuano ad applicarsi a detto Stato, in particolare gli articoli 329, 330 e 331.

Articolo 3

Gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità devono, per quanto li riguarda, adottare le misure derivanti dall'esecuzione della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa è applicabile a decorrere dal 24 maggio 1993.

Fatto a Bruxelles, addì 22 ottobre 1993.

*Per il Consiglio dei
ministri ACP-CEE*

Il Presidente

W. CLAES

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1993

che adotta un programma di azione comunitario in materia di formazione professionale dei funzionari incaricati della fiscalità indiretta (programma Matthaeus-Tax)

(93/588/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (¹),

in cooperazione con il Parlamento europeo (²),

visto il parere del Comitato economico e sociale (³),

considerando che nell'ambito di un mercato unico senza frontiere interne i funzionari incaricati della fiscalità indiretta assolvano un ruolo essenziale per assicurare un funzionamento corretto del mercato interno;

considerando che occorre garantire che la soppressione dei controlli alle frontiere interne non generi né distorsioni di concorrenza o sviamenti di traffico né rischi di frodi o di evasione fiscali; che è quindi necessario stimolare una intensa e permanente cooperazione a tutti i livelli delle amministrazioni incaricate della fiscalità indiretta affinché operino insieme per la realizzazione del mercato interno;

considerando che questa misura implica la valorizzazione delle risorse umane negli Stati membri e, di conseguenza, un'adeguata formazione professionale;

considerando che le azioni intraprese in materia dalle singole amministrazioni nazionali non bastano da sole ad attuare gli scopi che ci si è prefissi; che è pertanto indispensabile potenziare gli sforzi nazionali con azioni comuni destinate ad accrescere la presa di coscienza, da parte dei funzionari incaricati della fiscalità indiretta, della dimensione viepiù comunitaria delle loro mansioni e della necessità di una stretta collaborazione fra loro;

considerando che una migliore reciproca conoscenza dell'organizzazione, dei metodi e delle procedure applicate negli Stati membri non potrà non sfociare in una maggiore armonizzazione dell'attività della fiscalità indiretta nella Comunità e nell'instaurazione di un clima di necessaria fiducia reciproca, necessaria al buon funzionamento del mercato interno;

considerando che l'esperienza acquisita dalla Comunità con la realizzazione del programma Matthaeus, destinato ai funzionari delle amministrazioni doganali degli Stati membri, ha confermato l'utilità delle azioni di forma-

zione, viste come azioni complementari a quelle organizzate a livello nazionale, che hanno quale scopo lo sviluppo dello spirito comunitario dei funzionari che saranno chiamati a lavorare nell'ambito del mercato interno; che questa esperienza deve, mutatis mutandis, essere estesa al settore della fiscalità indiretta;

considerando che la realizzazione di un programma di formazione a livello comunitario di funzionari incaricati della fiscalità indiretta (programma Matthaeus-Tax) costituisce una delle azioni più appropriate per arrivare a questo risultato;

considerando che la Commissione ha realizzato per gli anni 1991 e 1992 un'azione pilota basata sullo scambio di funzionari incaricati della fiscalità indiretta tra amministrazioni nazionali e dei seminari di formazione; che scopo di tale azione pilota è raccogliere elementi utili per l'attuazione di un programma di formazione più ambizioso, scaglionato su vari anni e completato da altre azioni di formazione;

considerando che l'esperienza acquisita con l'azione pilota ha posto in rilievo l'utilità di fare partecipare i funzionari oggetto dello scambio a compiti quotidiani del servizio ospitante; che tale esigenza potrà concretizzarsi soltanto se i dipendenti partecipanti allo scambio avranno una conoscenza sufficiente della lingua del paese ospitante; che a tale effetto è indispensabile che le amministrazioni nazionali organizzino corsi di lingua adattati per i dipendenti che debbono partecipare al programma Matthaeus-Tax; che questi corsi dovrebbero avere un carattere permanente e, per quanto possibile, riguardare tutte le lingue ufficiali della Comunità;

considerando che lo status giuridico dei funzionari partecipanti agli scambi sarà lo stesso dei funzionari nazionali qualora un terzo mettesse in causa la loro responsabilità civile nell'espletamento delle loro funzioni e che tali funzionari saranno informati sulle norme in materia di responsabilità civile loro applicabili nel paese ospitante;

considerando che i funzionari partecipanti agli scambi saranno soggetti alle stesse norme in materia di segreto professionale imposte ai funzionari nazionali, dato che essi parteciperanno al lavoro quotidiano dell'amministrazione ospitante;

considerando che il numero dei funzionari partecipanti allo scambio dovrebbe, nella misura possibile, aggirarsi sui 100 scambi annui e venire aumentato compatibilmente con le capacità di bilancio, di formazione e di accoglienza;

(¹) GU n. C 15 del 21. 1. 1993, pag. 4.

(²) GU n. C 176 del 28. 6. 1993, pag. 81 e decisione del 27 ottobre 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(³) GU n. C 108 del 19. 4. 1993, pag. 57.

considerando che azioni di formazione complementari alle azioni di scambio di funzionari della dogana tra amministrazioni nazionali sono indispensabili per raggiungere lo scopo perseguito; che tali azioni possono consistere in seminari di formazione e di realizzazione di programmi comuni di formazione applicabili nelle scuole di formazione degli Stati membri;

considerando che questi seminari costituiscono un ottimo banco di prova per un confronto d'idee fra i funzionari della fiscalità indiretta nella Comunità; che ciò potrebbe fornire utili suggerimenti per migliorare, da un lato, gli strumenti giuridici esistenti e facilitare, dall'altro, la cooperazione fra le amministrazioni interessate;

considerando che i seminari devono riguardare tutti i funzionari incaricati della fiscalità indiretta appartenenti, nella misura necessaria, a tutte le categorie ed in particolare i formatori delle scuole, i funzionari incaricati all'applicazione delle regole della fiscalità indiretta, segnatamente nei campi che riguardano le transazioni che implicano gli altri Stati membri, e i funzionari incaricati della lotta contro la frode fiscale in tutti i suoi aspetti;

considerando che l'elaborazione, per quanto necessario, di programmi comuni di formazione costituisce il mezzo adeguato per impartire ai funzionari una formazione comparabile in tutta la Comunità; che questi programmi dovrebbero comprendere l'insegnamento del diritto comunitario nonché lo studio delle istituzioni comunitarie e dei loro fondamenti, in quanto i funzionari delle amministrazioni fiscali devono sempre più integrare le componenti comunitarie;

considerando che questi programmi comuni potranno essere attuati unicamente se gli Stati membri prevederanno, nel loro territorio, le strutture necessarie; che conviene inoltre prendere in considerazione l'apertura, ai funzionari delle amministrazioni nazionali incaricate della fiscalità indiretta, del Centro comune di formazione di cui alla decisione 91/341/CEE⁽¹⁾, destinata ai dipendenti delle amministrazioni doganali della Comunità;

considerando che per l'attuazione del programma Matthaeus-Tax occorre prevedere la ripartizione delle spese relative tra la Commissione e gli Stati membri; che questa divisione potrebbe essere operata attribuendo agli Stati membri l'onere delle spese per la formazione linguistica dei propri funzionari e alla Commissione quello delle spese di viaggio e soggiorno dei funzionari partecipanti alle azioni del programma in un altro Stato membro nonché le spese connesse con l'organizzazione dei seminari;

considerando che occorre prevedere un programma della durata di quattro anni;

considerando che è necessario garantire l'applicazione uniforme della presente decisione e prevedere a tale fine una procedura comunitaria che permetta di adottarne le modalità di applicazione; che è necessario istituire un comitato al fine di organizzare una stretta ed efficace

collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in questo settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È istituito un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei funzionari delle amministrazioni nazionali incaricate della fiscalità indiretta (programma Matthaeus-Tax).

Articolo 2

Ai fini della presente decisione s'intende per:

- a) *fiscalità indiretta*, le sole imposte indirette che rientrano nel campo d'applicazione della regolamentazione comunitaria;
- b) *funzionario partecipante allo scambio*, il funzionario di uno Stato membro che è chiamato a soggiornare in un altro Stato membro nel quadro della presente decisione;
- c) *servizio ospitante*, il servizio fiscale ove il funzionario partecipante allo scambio è chiamato ad esercitare le proprie mansioni;
- d) *servizio d'origine*, il servizio fiscale ove il funzionario partecipante allo scambio esercita abitualmente le proprie mansioni.

Articolo 3

Il programma si prefigge i seguenti scopi:

- a) preparare i funzionari degli Stati membri incaricati della fiscalità indiretta alle implicazioni del mercato interno e allo sviluppo della cooperazione amministrativa, ai fini di una migliore applicazione della normativa comunitaria;
- b) far prendere coscienza ai funzionari nazionali della dimensione comunitaria del loro lavoro e sviluppare la fiducia reciproca tra le amministrazioni degli Stati membri incaricate della fiscalità indiretta;
- c) impartire ai funzionari incaricati della fiscalità indiretta una formazione professionale complementare adeguata;
- d) valorizzare la competenza dei servizi incaricati della fiscalità indiretta nella Comunità grazie ad una maggiore mobilità del personale e perfezionare così la gestione e l'efficacia del mercato interno;
- e) stimolare un'intensa e permanente cooperazione a tutti i livelli delle amministrazioni interessate, al fine di prepararle a lavorare insieme nel quadro del mercato interno.

Articolo 4

Il programma prevede le seguenti azioni di formazione:

- a) scambi di funzionari incaricati della fiscalità indiretta tra le amministrazioni nazionali, conformemente all'articolo 5;

⁽¹⁾ GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 41.

- b) seminari di formazione per i funzionari, in particolare per i formatori delle scuole, per i funzionari responsabili della cooperazione amministrativa e per i funzionari preposti ai controlli in materia di fiscalità indiretta e della lotta contro la frode e l'evasione fiscali;
- c) attuazione coordinata, nelle scuole di formazione degli Stati membri, di programmi comuni di formazione professionale;
- d) organizzazione, negli Stati membri, di corsi di lingua per i funzionari che potrebbero partecipare allo scambio, conformemente all'articolo 6.

Articolo 5

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i funzionari partecipino efficacemente alle attività svolte dal servizio ospitante; a tale fine i funzionari sono autorizzati ad eseguire i compiti connessi con le mansioni assegnate loro dal servizio ospitante secondo il suo ordinamento giuridico.
2. Durante lo scambio, la responsabilità civile del funzionario partecipante allo scambio è, nell'esercizio delle sue funzioni, assimilata a quella dei funzionari nazionali dei servizi ospitanti.
3. I funzionari partecipanti allo scambio sono sottoposti alle stesse regole dei loro omologhi nazionali in materia di segreto professionale.

Articolo 6

Gli Stati membri predispongono a favore dei propri funzionari una formazione linguistica adattata al profitto dei loro funzionari che potrebbero partecipare al programma.

Articolo 7

1. Le spese connesse alle azioni di cui all'articolo 4 sono divise tra la Comunità e gli Stati membri, conformemente ai paragrafi 2 e 3.
2. La Comunità si assume le spese di viaggio e di soggiorno relative agli scambi di funzionari tra amministrazioni nazionali di cui all'articolo 4, lettera a).

La Comunità si assume inoltre le spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari partecipanti, in un altro Stato membro, ai seminari di cui all'articolo 4, lettera b), così come le spese relative all'organizzazione dei suddetti seminari.

3. Gli Stati membri si assumono le spese per la formazione linguistica dei propri funzionari, di cui all'articolo 6.

Articolo 8

Gli stanziamenti di bilancio annui per le misure previste nel programma sono adottati nell'ambito della procedura di bilancio e nell'osservanza delle corrispondenti prospettive finanziarie.

Articolo 9

Le disposizioni necessarie all'applicazione della presente decisione sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 10.

Articolo 10

1. Nell'esecuzione dei suoi compiti la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.
- b) Se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 11

1. Il programma ha una durata di quattro anni e diventa esecutivo a partire dal 1° luglio 1993.
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione del programma.

Articolo 12

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1993.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. URBAIN

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1993

che stabilisce la ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali e dello SFOP per l'obiettivo n. 1 definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio

(93/589/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento suddetto, viene intrapreso uno sforzo significativo di concentrazione delle risorse di bilancio a favore delle regioni in ritardo in termini di sviluppo economico che sono interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1; che le risorse disponibili per impegni a favore di tali regioni, espresse a prezzi 1992, ammontano a 96 346 Mio di ECU per il periodo 1994-1999;

considerando che il 30 marzo 1993 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 792/93 che istituisce uno strumento finanziario di coesione ⁽³⁾;

considerando che detto regolamento prevede un contributo finanziario della Comunità a progetti localizzati in quattro Stati membri, segnatamente la Grecia, la Spagna, l'Irlanda e il Portogallo;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88, per l'insieme dei quattro Stati membri interessati dall'intervento dello strumento finanziario di coesione, tra il 1992 e il 1999 l'aumento degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strut-

turali deve consentire un raddoppio in termini reali degli impegni relativi all'obiettivo n. 1 e allo strumento finanziario di coesione;

considerando che il Consiglio europeo riunitosi a Edimburgo l'11 e il 12 dicembre 1992 ha concluso che per questi quattro Stati membri ne risulterebbe un importo di circa 85 Mrd di ECU durante il periodo 1993-1999;

considerando che pertanto, per il periodo 1994-1999, una volta detratti gli importi relativi al 1993 e allo strumento finanziario di coesione, gli stanziamenti d'impegno destinati ai Fondi strutturali e allo SFOP ammontano per questi quattro Stati membri a circa 61 505 Mio di ECU, a prezzi 1992;

considerando che nell'articolo 12, paragrafo 4, primo comma del regolamento suddetto è precisato che per ciascuno degli obiettivi nn. 1, 2, 3, 4 e 5b la Commissione procede, in base a procedure trasparenti, a ripartizioni indicative per Stato membro degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali, tenendo pienamente conto, come in precedenza, dei seguenti criteri oggettivi: la prosperità regionale, la popolazione delle regioni e la gravità relativa dei problemi strutturali, compreso il livello di disoccupazione e, per gli obiettivi interessati, le esigenze di sviluppo nelle zone rurali, criteri che sono ponderati in maniera appropriata al momento dell'attribuzione delle risorse;

considerando che a norma dell'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento suddetto, per il periodo 1994-1999 il 9 % degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali è destinato al finanziamento degli interventi intrapresi su iniziativa della Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 5 dello stesso regolamento;

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 ⁽⁵⁾, dispone che una parte limitata delle

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 20.

risorse disponibili per la iniziative comunitarie nel quadro degli obiettivi nn. 1, 2 e 5b può riguardare zone diverse da quelle di cui agli articoli 8, 9 e 11bis del regolamento (CEE) n. 2052/88 ;

considerando che tali stanziamenti non possono avere come conseguenza di ridurre gli importi concessi dall'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88 alle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1 ;

considerando che è quindi opportuno destinare alle iniziative comunitarie meno del 9 % delle risorse dell'obiettivo n. 1 ;

considerando che pertanto la ripartizione indicativa per Stato membro in ordine ai quadri comunitari di sostegno dell'obiettivo n. 1 verte su un importo, espresso a prezzi 1994, pari a 93,81 Mrd di ECU, suddivisi in 59,88 Mrd di ECU per i quattro Stati membri che fruiscono dello strumento finanziario di coesione e 33,93 Mrd di ECU per le altre regioni dell'obiettivo n. 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le quote indicative per Stato membro, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, primo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88, per quanto concerne le risorse da destinare ai quadri comunitari di sostegno dell'obiettivo n. 1 definito nello stesso regolamento, sono indicate in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1993.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione

ALLEGATO

**RIPARTIZIONE INDICATIVA PER STATO MEMBRO DEGLI STANZIAMENTI
D'IMPEGNO DEI FONDI STRUTTURALI E DELLO SFOP PER I QUADRI
COMUNITARI DI SOSTEGNO DELL'OBIETTIVO N. 1
1994-1999**

(in miliardi di ECU, prezzi 1994)

Stato membro	Importo
Grecia	13,98
Spagna	26,30
Irlanda	5,62
Portogallo	13,98
Totale	59,88

Stato membro	Importo
Belgio	0,73
Germania	13,64
Francia	2,19
Italia	14,86
Paesi Bassi	0,15
Regno Unito	2,36
Totale	33,93

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1993

relativa all'acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell'afta epizootica nel quadro dell'azione comunitaria volta a costituire riserve di vaccini antiaftosi

(93/590/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 93/439/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14,

vista la decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica ⁽³⁾, in particolare gli articoli 5 e 7,

considerando che, conformemente alla decisione 91/666/CEE, l'acquisto di antigeni rientra nell'azione della Comunità volta a costituire riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica;

considerando che la Commissione ha indetto una gara per la fornitura di antigeni;

considerando che la Commissione ha esaminato le offerte ricevute tenendo conto dei seguenti elementi:

- i requisiti tecnici di cui all'allegato II della decisione 91/666/CEE e gli altri criteri menzionati all'articolo 5 della stessa decisione;
- l'incapacità di alcuni stabilimenti a fornire l'intero quantitativo di dosi per alcuni antigeni;
- l'esigenza per lo stabilimento produttore di rispettare rigorosamente le norme di buona fabbricazione;

considerando che la Commissione, come primo passo, ha scelto Rhône-Mérieux per la fornitura di 5 milioni di dosi di ciascuno dei sottotipi A₅, A₂₂, O₁ ceppo europeo e O₁ ceppo medio orientale; che gli stabilimenti che dovranno fornire gli altri ceppi elencati nell'allegato I della decisione 91/666/CEE saranno scelti con una gara successiva;

considerando che occorre stanziare i fondi necessari alla Commissione per acquistare da Rhône-Mérieux i ceppi suindicati;

considerando che, a norma dell'articolo 7 della decisione 91/666/CEE, è necessario stabilire le modalità per la ripartizione delle riserve di antigene tra le banche di antigene di cui all'articolo 3 della stessa decisione;

considerando che è opportuno dividere in parti uguali tra due banche il numero di dosi di ciascun ceppo; che i ceppi conservati in ciascuna banca devono essere geograficamente correlati alla zona di maggior rischio;

considerando che, a norma dell'articolo 40 della decisione 90/424/CEE, sono applicabili i controlli previsti dagli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁴⁾; che occorre altresì adottare alcune disposizioni specifiche;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità acquista 5 milioni di dosi di ciascuno dei seguenti ceppi di antigene del virus dell'afta epizootica:

- A₅ europeo,
- A₂₂ medio orientale,
- O₁ medio orientale,
- O₁ europeo,

nei limiti di un costo massimo di 4,065 milioni di ECU.

2. L'antigene di cui al paragrafo 1 è fornito da Rhône-Mérieux, Laboratorio di Pirbright, Ash Road, Surrey, Regno Unito.

Articolo 2

1. Per realizzare gli obiettivi fissati all'articolo 1, la Commissione stipula a nome della Comunità europea un contratto con Rhône-Mérieux.

2. Il direttore generale della Direzione generale dell'Agricoltura è autorizzato a firmare il contratto a nome della Commissione delle Comunità europee.

3. Il pagamento a Rhône-Mérieux è effettuato secondo le modalità stabilite nel contratto di cui al paragrafo 1.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 203 del 13. 8. 1993, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

Articolo 3

L'antigene sarà ripartito come segue tra quattro banche di antigene :

- a) Bayer (Köln) e Institute for Animal Health (Pirbright) : 2,5 milioni di dosi del ceppo O₁ europeo e del ceppo A₅ in ciascuna banca ;
- b) LNPNB (Lione) e IZP (Brescia) : 2,5 milioni di dosi del ceppo O₁ medio orientale e del Ceppo A₂₂ in ciascuna banca.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione
